



COMUNE DI CORATO
(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE
PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE

(Legge n. 337/1968 del 18/03/1968)

Il Dirigente SUAP
Avv. Giuseppe Sciscioli

L'Assessore alle Attività Produttive
Avv. Concetta Bucci

Il Sindaco
Prof. Corrado Nicola De Benedittis

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 27/2025 del 28/05/2025

Indice articoli

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Competenze degli Uffici Comunali

Art. 4 – Commissione Comunale consultiva per lo spettacolo viaggiante

TITOLO II - PARCO TRADIZIONALE FESTA PATRONALE “SAN CATALDO”

Art. 5 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni *ex art.* 69 T.U.L.P.S.

Art. 6 – Termini e presentazione della domanda

Art. 7 – Frequentatori abituali

Art. 8 – Attrazioni costituenti novità

Art. 9 – Graduatoria dei partecipanti

Art. 10 – Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria

Art. 11 – Convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Art. 12 – Rilascio autorizzazioni *ex art.* 69 T.U.L.P.S. e successivi adempimenti

Art. 13 – Obblighi del concessionario e modalità di conduzione dell’attrazione

Art. 14 – Modalità di svolgimento dell’attività del Luna Park

Art. 15 – Rinunce alla partecipazione ed assenze

Art. 16 – Conversione: sostituzione, ampliamenti e cambi di attrazione

TITOLO III – DISCIPLINA SINGOLE ATTRAZIONI

Art. 17 – Attrazioni singole dello spettacolo viaggiante

TITOLO IV – ATTIVITÀ CIRCENSI

Art. 18 – Disposizioni generali

Art. 19 – Termini e presentazione della domanda

Art. 20 – Rilascio dell’autorizzazione

Art. 21 – Obblighi del concessionario e modalità di conduzione dell’attrazione

Art. 22 – Tutela degli animali

TITOLO V - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 23 – Revoche

Art. 24 – Sanzioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – Norme integrative

Art. 26 – Norme transitorie e finali

Art. 27 – Abrogazione norme precedenti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in esecuzione della Legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina il rilascio dei titoli autorizzativi su aree pubbliche o private per l'installazione delle attività dello Spettacolo Viaggiante, del Luna Park tradizionale di San Cataldo e dei Circhi Equestri, nonché le modalità di svolgimento di tali attività.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, ai Circhi Equestri, alle singole attrazioni dello Spettacolo Viaggiante e ai Luna Park esercitati su aree private.
3. Il Comune non assumerà responsabilità alcuna in ordine all'esercizio delle attività di cui al primo comma, limitandosi a disciplinarlo con il presente Regolamento.
4. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento si conformano ai principi generali di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Sono considerate “**attività dello spettacolo viaggiante**” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile. Tali attività, trattenimenti ed attrazioni devono essere compresi nell'elenco di cui all'art.4 della Legge n. 337/68 e dai relativi Decreti Interministeriali. Ai fini del presente regolamento le predette attività sono brevemente indicate con il termine di “*attrazione*”.
2. Sono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del D.M. 18/05/2007 “*Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante*”.
3. Per “**aree disponibili**” si intendono le aree, pubbliche o private, usufruibili per l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante. Tali aree sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale e sono suscettibili di variazione solo in caso di motivate esigenze. L'aggiornamento si intende tacitamente adempiuto qualora non vi sia necessità di apportare variazioni all'ultimo atto di individuazione delle stesse.
4. Ai fini del presente regolamento, col termine “**piccolissime attrazioni**” si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq. 2,00 (due).
5. Col termine “**conversione**” si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti finalizzati alla sostituzione, ampliamenti e cambi di un'attrazione con un'altra, purché compresa nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 e dei relativi Decreti Interministeriali.

6. Per “**attrazione di novità**” si intende quella che esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo. L’attrazione di novità non deve essere simile ad altre attrazioni facenti parte dell’organico del Luna Park.
7. Per “**gestore**” si intende il soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) o un suo delegato.

Art. 3 - Competenze degli Uffici Comunali

1. L’istruttoria delle pratiche amministrative inerenti il rilascio della concessione all’installazione delle attrazioni singole dello spettacolo viaggiante, dei Luna Park e dei circhi equestri è demandata al Servizio SUAP del Settore AA.GG. in forza di Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 12/07/2023.
2. Tale Servizio curerà l’osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento e della normativa di settore vigente.

Art. 4 – Commissione Comunale consultiva per lo spettacolo viaggiante

1. Per gli adempimenti tecnici in ordine alla composizione dell’organico del Luna Park tradizionale di San Cataldo ed alla sua funzionalità nonché per supportare l’Amministrazione Comunale in relazione alle tematiche di carattere generale riguardanti lo spettacolo viaggiante e la concessione delle relative aree comunali, è costituita una Commissione Consultiva per l’esame e lo studio di ogni questione riguardante l’attività di spettacolo viaggiante composta come segue:
 - Sindaco o Assessore Delegato – *presidente*;
 - Dirigente Servizio Suap - *membro effettivo*;
 - Comandante Polizia Locale – *membro effettivo*;
 - Un rappresentante per ogni associazione sindacale e/o di categoria maggiormente rappresentativa a carattere nazionale – *membri effettivi*;
 - Segretario verbalizzante: dipendente dell’Ufficio SUAP;
 - Anziano di piazza come designato dai rappresentanti di categoria;
2. Ciascun membro effettivo potrà essere sostituito da un supplente.

TITOLO II - PARCO TRADIZIONALE FESTA PATRONALE “SAN CATALDO”

Art. 5 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 69 T.U.L.P.S.

1. Il Luna Park Tradizionale si svolge annualmente nel mese di agosto in occasione delle festività in onore del Santo Patrono “San Cataldo”.
2. Qualora intervengano motivate esigenze di interesse pubblico, il suddetto periodo può essere variato con provvedimento della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

3. Ogni esercente potrà installare soltanto un'attrazione dello spettacolo viaggiante, ed eventualmente, compatibilmente con l'area e con la disposizione delle attrazioni, una piccolissima attrazione di cui all'art. 2 comma 4, fermo restando le anzianità già acquisite con le attrazioni negli anni precedenti.
4. La procedura tesa a rilasciare la licenza *ex art. 69 T.U.L.P.S.*, ed eventuale concessione di suolo pubblico in caso di area pubblica, per l'installazione delle attrazioni costituenti il Luna Park tradizionale si compone di due fasi:
 - una **prima fase** preordinata alla formazione della graduatoria dei singoli operatori dello spettacolo viaggiante, a seguito del corretto iter istruttorio da parte del Servizio SUAP secondo quanto previsto dal successivo art. 6 del presente Regolamento;
 - la **seconda fase**, successiva all'adozione della graduatoria definitiva, è tesa al rilascio della certificazione di agibilità dell'area *ex art. 80. T.U.L.P.S.* a cura del Dirigente del Servizio SUAP, pregiudiziale al rilascio delle singole licenze *ex art. 69 T.U.L.P.S.* in favore dei singoli operatori ammessi in graduatoria. A tal fine un operatore, previamente individuato da tutti gli esercenti dello spettacolo viaggiante ammessi in graduatoria, invierà l'istanza *ex art. 80 T.U.L.P.S.* e la contestuale richiesta di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per l'esame progetto e il successivo sopralluogo, conformemente a quanto statuito dalla Circolare della Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo, prot. DIPVVF.COM-BA REGISTRO UFFICIALE. I. 0023654/2024 del 28/08/2024.

Art. 6 – Termini e presentazione della domanda

1. L'istanza di partecipazione al tradizionale Luna Park tradizionale in occasione delle festività del santo patrono "San Cataldo" dovrà pervenire **esclusivamente** per il tramite del portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*" **entro il 1° marzo di ogni anno**, compilando l'apposita modulistica secondo il procedimento di riferimento sul portale indicato. Oltre tale termine le istanze saranno considerate tardive e archiviate.
2. Nella domanda per il rilascio della concessione, i richiedenti dovranno indicare:
 - a) Nel caso di ditte individuali: generalità complete dell'esercente, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che garantiscano un pronto reperimento.
 - b) Nel caso di società: generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che garantiscano un pronto reperimento;
 - c) estremi della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza;
 - d) esatta denominazione e tipologia dell'attrazione che si intende installare, categoria di appartenenza, superficie massima d'ingombro con indicazione

della larghezza, lunghezza e/o circonferenza (se l'attrazione occupa uno spazio circolare), specificando inoltre le dimensioni del vano cassa, se non già incorporato nell'attrazione;

- e) eventuale tipologia e specifiche delle “piccolissime attrazioni” la cui installazione è consentita in assenza di autonoma concessione in aderenza all'attrazione principale;
- f) autocertificazione della data e del numero di iscrizione del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
- g) fotografia dell'attrazione di cui si chiede l'installazione.

3. Alla domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza, attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio;
- b) copia della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- c) copia del certificato annuale di collaudo in corso di validità relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- d) copia del Log book;
- e) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attrazione;
- f) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura stabilita dalle norme vigenti;
- g) versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria dovuti.

4. Costituiscono cause ostative all'ammissione in graduatoria:

- a) la mancata effettuazione del completo pagamento di somme dovute all'Amministrazione Comunale in relazione all'attività svolta, in caso di infruttuosa conformazione dell'istanza a seguito di formale richiesta del Servizio SUAP;
- b) la violazione, nel corso della precedente installazione delle prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
- c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
- d) l'aver provocato documentati problemi di ordine pubblico.

5. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta dovrà essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

Art. 7 – Frequentatori abituali

- 1.** In sede di prima applicazione del presente Regolamento si considererà “**frequentatore abituale**” l'operatore che abbia ottenuto concessione di suolo pubblico con la stessa attrazione, per il Luna Park tradizionale di “San Cataldo”, per le annualità dal 2019 al 2025.
- 2.** In base alla graduatoria delle presenze il gestore non si considera più “frequentatore

abituale” qualora, indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato le cause, non presenzi al Luna Park tradizionale di “San Cataldo” per 2 anni consecutivi o per 3 edizioni in 5 anni consecutivi.

3. Costituisce altresì, causa di perdita della qualifica di “frequentatore abituale” il verificarsi di:
- a) installazione di attrazioni non ricomprese nell’autorizzazione;
 - b) cessione a terzi dell’area ottenuta in concessione;
 - c) affidamento a terzi della gestione dell’attrazione autorizzata;
 - d) abbandono dell’area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica autorizzazione;
 - e) presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere, senza pregiudizio per l’azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 8 – Attrazioni costituenti novità

- 1. Qualora l’ampiezza dell’area lo consenta, è facoltà dell’Amministrazione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, autorizzare l’installazione di grandi o medie attrazioni che costituiscono novità rispetto ai “frequentatori abituali”.
- 2. Le attrazioni di novità possono essere ammesse al parco per un solo anno e non acquisiscono alcuna anzianità di frequenza.
- 3. In caso di più richiedenti possessori di attrazioni novità, verrà effettuato un sorteggio.
- 4. Nel caso in cui l’area a disposizione dell’attrazione di novità non sia interamente occupata dall’attrazione prescelta, lo spazio rimanente può essere assegnato ad una seconda attrazione a titolo di novità, scelta con gli stessi criteri della prima.

Art. 9 – Graduatoria dei partecipanti

- 1. La graduatoria degli aventi titolo ad installare è predisposta dall’Ufficio competente di cui all’art. 3, sulla base dell’anzianità matura dagli stessi con la medesima attrazione.
- 2. La graduatoria è approvata per ciascuna edizione, con provvedimento emanato dal Dirigente del Servizio SUAP.

Art. 10 – Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria

- 1. Ai fini della predisposizione della graduatoria sono accolte, in primo luogo, le domande dei “frequentatori abituali” del Luna Park tradizionale di “San Cataldo” in regola con la documentazione richiesta di cui all’art. 6, commi 2 e 3. Compatibilmente con la dimensione degli spazi disponibili, successivamente si procede all’eventuale accoglimento delle istanze aventi ad oggetto l’installazione di “attrazione di novità”.
- 2. Sono fatte salve le presenze maturate prima dell’entrata in vigore del presente

regolamento per le annualità dal 2019 al 2025, come risultanti dagli atti d'ufficio in possesso dell'Amministrazione Comunale.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono attribuiti **punti 10 (dieci)** per ogni presenza effettiva. In caso di parità di punteggio in graduatoria, l'assegnazione è effettuata sulla base:
 - a) dell'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio in qualità di esercente dello spettacolo viaggiante;
 - b) ordine di presentazione dell'istanza attraverso la piattaforma *"impresainungiorno.gov.it"*.
4. L'ammissione in graduatoria e l'effettiva partecipazione attribuiscono ai frequentatori del Luna Park tradizionale di "San Cataldo", il riconoscimento dell'anzianità di frequenza per l'edizione successiva, ma non costituiscono diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni del Luna Park.
5. Non si attribuisce anzianità di frequenza per l'edizione nei seguenti casi:
 - a) installazione di attrazioni non ricomprese nell'autorizzazione;
 - b) installazione di attrazioni in luoghi diversi da quelli stabiliti;
 - c) occupazioni di spazi diversi da quelli concessi;
 - d) cessione a terzi dell'area ottenuta in concessione;
 - e) affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
 - f) abbandono dell'area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica autorizzazione;
 - g) presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
6. Ai richiedenti l'ammissione viene data comunicazione dell'esito della domanda entro il 31 maggio. La graduatoria approvata rimane pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di Corato per 15 giorni, nonché sul sito internet istituzionale.
7. Nel caso di trasferimento d'azienda, l'anzianità di frequenza maturata dal dante causa è riconosciuta al subentrante purché dimostri l'avvenuto trasferimento della stessa o del relativo ramo, e sia munito della licenza e delle altre certificazioni relativa alla specifica attrazione da installare.
8. La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazione nel punteggio acquisito dalla società stessa, né trasferisce al legale rappresentante uscente il punteggio già conferito alla società,
9. Nel caso di scioglimento della società concessionaria, il punteggio di partecipazione è attribuito al socio superstite, in capo al quale si consolida l'azienda che prosegue la propria attività sotto forma di ditta individuale.

Art. 11 – Convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

1. All'adozione della graduatoria definitiva, un operatore, preventivamente individuato da tutti gli esercenti dello spettacolo viaggiante ammessi in graduatoria, provvede a presentare la domanda di agibilità dell'area ex art. 80 T.U.L.P.S. e la contestuale convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per l'esame progetto e il successivo sopralluogo, esclusivamente per il tramite del portale "*impresainungiorno.gov.it*".
2. L'operatore provvederà a trasmettere, a corredo della convocazione della suddetta Commissione, la seguente documentazione:
 - Elenco delle domande con le relative attrazioni ammesse in graduatoria;
 - Relazione di conformità al D.M 19/08/1996 a firma di tecnico abilitato;
 - Planimetria del paco quotata e in scala adeguata con l'esatta collocazione delle attrazioni ammesse;
 - Piano di emergenza e di evacuazione a firma di tecnico abilitato;
 - Copia ricevuta attestante il pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 260/2024 del 8/11/2024 per la richiesta di esame progetto e sopralluogo della predetta Commissione;
 - Preavviso di pubblica manifestazione ex art. 18 T.U.L.P.S.

Art. 12 – Rilascio autorizzazioni ex art. 69 T.U.L.P.S. e successivi adempimenti

1. All'esito dell'acquisizione del parere favorevole da parte della Commissione Comunale di Vigilanza, il Servizio SUAP rilascerà la certificazione di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. dell'area individuata.
2. Successivamente il Servizio SUAP provvederà al rilascio delle autorizzazioni ex art. 69 T.U.L.P.S. in favore di ciascuno degli operatori ammessi in graduatoria, previa:
 - a) acquisizione del pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia;
 - b) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura stabilita dalle norme vigenti.
3. La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di incaricati della Polizia Locale e dell'Ufficio Lavori Pubblici, conformemente alle prescrizioni indicate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
4. Al termine dell'installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante, ciascun gestore trasmetterà al Servizio SUAP esclusivamente per il tramite del portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*" il certificato di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato, salvo un'unica comunicazione inviata dall'Ingegnere incaricato, recante i singoli certificati delle rispettive attrazioni.

5. L'accesso all'area destinata al Luna Park tradizionale di "San Cataldo" con i mezzi di trasporto per il montaggio delle attrazioni avverrà secondo le disposizioni impartite nell'Ordinanza Sindacale che regola gli orari del Luna Park. Anche durante tale periodo, anteriore all'inizio delle attività del Luna Park, come anche nella fase di sgombero dell'area, devono rispettarsi le norme del presente regolamento.
6. La partecipazione al Luna Park è obbligatoria per tutto il periodo indicato sull'autorizzazione. L'abbandono ingiustificato del posteggio assegnato prima del termine delle attività del Luna Park o l'occupazione di un'area superiore o diversa da quella assegnata comporta l'annullamento della presenza per l'edizione in corso e l'esclusione per quella successiva.

Art. 13 – Obblighi del concessionario e modalità di conduzione dell'attrazione

1. In capo a ciascun gestore sussistono i seguenti obblighi e condizioni:
 - a) pagare la tassa o il canone ed ogni altro tributo dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
 - c) installare esclusivamente l'attrazione indicata sull'autorizzazione;
 - d) occupare soltanto l'area concessa;
 - e) rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;
 - f) tenere illuminata l'attrazione nelle ore serali e notturne di funzionamento del Luna Park;
 - g) rispettare le norme vigenti in merito all'installazione e utilizzo degli impianti tecnologici necessari al funzionamento delle attrazioni;
 - h) rispettare le norme igienico sanitarie;
 - i) tenere esposto in modo chiaro e leggibile sul fronte della cassa o in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi e l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività;
 - j) provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori;
 - k) provvedere alla manutenzione dell'attrazione;
 - l) effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa;
 - m) divieto di affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
 - n) divieto di cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione per uso diverso da quello previsto dall'autorizzazione;
 - o) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa e dai relativi regolamenti comunali.

2. Nella conduzione dell'attività di spettacolo viaggiante il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi purché maggiorenni.
3. Il gestore è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione.
4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e/o animali, perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

Art. 14 – Modalità di svolgimento dell'attività del Luna Park

1. Con appositi atti dei competenti organi comunali sono stabiliti, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
 - a) il periodo di svolgimento delle attività del Luna Park;
 - b) gli orari di funzionamento quotidiano del Luna Park;
 - c) i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
 - d) la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;
 - e) ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento e alla fruizione del Luna Park.

Art. 15 – Rinunce alla partecipazione ed assenze

1. Il gestore che intenda rinunciare alla partecipazione al Luna Park deve far pervenire al Servizio SUAP, formale rinuncia allegando copia in corso di validità del documento d'identità, almeno 50 gg. prima dell'inizio del Luna Park, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati che saranno valutati dal citato Servizio, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
2. La rinuncia al di fuori dei termini previsti comporta la decurtazione di 10 (dieci) punti del punteggio acquisito dal gestore.
3. L'assenza o la rinuncia dopo l'approvazione dell'organico del Luna Park, comporta la decurtazione di 20 (venti) punti del punteggio acquisito dal gestore.
4. L'assenza ingiustificata per 2 (due) anni consecutivi comporta l'azzeramento del punteggio acquisito dal gestore.
5. Gli inconvenienti tecnici (rottura dell'attrazione) dovranno essere dimostrati con l'esibizione dettagliata della fattura dell'officina che ha riparato quella specifica attrazione, detta documentazione sarà oggetto di verifiche e sarà sottoposta al parere e valutazione della Commissione Consultiva prevista dall'art. 4 del vigente Regolamento.
6. Nel caso di una o più rinunce saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria, a condizione che la loro attrazione sia di caratteristiche diverse da quelle

presenti nell'organico e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

7. Il Servizio SUAP provvederà a trasmettere comunicazione dello scorrimento della graduatoria a loro favore, e dovranno comunicare la propria accettazione all'inserimento nel parco entro 5 gg. dal ricevimento della predetta comunicazione.
8. Tra le ipotesi di giustificato motivo può contemplarsi anche la presentazione della richiesta di aspettativa, consentita una volta ogni 3 (tre) anni e dopo un minimo di 3 (tre) anni di partecipazione. La richiesta di aspettativa dovrà essere inoltrata entro il 1° marzo di ogni anno tramite il portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*".
9. L'accoglimento della richiesta di aspettativa non comporterà l'attribuzione del punteggio ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza.

Art. 16 – Conversione: sostituzione, ampliamenti e cambi di attrazione

1. La sostituzione (intesa quale sostituzione di un'attrazione con altra della stessa tipologia), l'ampliamento (inteso quale aumento della superficie occupata dalla stessa attrazione), o il cambio (inteso quale sostituzione di un'attrazione con altra di diversa tipologia) possono essere consentiti solo allorquando non debbano essere escluse dal parco attrazioni che abbiano già installato nelle edizioni precedenti del Luna Park tradizionale di agosto e che non siano uguali a quelle già esistenti nell'organico del Luna Park.
2. La domanda di sostituzione, ampliamento o cambio dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al Luna Park tradizionale di agosto
3. Ogni richiesta di ampliamento dovrà essere preventivamente autorizzata sulla base della valutazione dello spazio disponibile, e sarà sottoposta al parere e valutazione della Commissione Consultiva prevista dall'art. 4 del vigente Regolamento.
4. La sostituzione dell'attrazione con altra della stessa tipologia ministeriale con ingombro pari o inferiore all'originaria, non comporta riduzioni di punteggio.
5. Il cambio con attrazione di diversa tipologia, non comporta variazione del punteggio se di pari o inferiore superficie; nel caso di ampliamento di superficie verrà applicata una riduzione di punti 5 dall'anzianità di frequenza acquisita dall'attrazione oggetto di cambio.
6. La sostituzione di un'attrazione con altra di uguale categoria, tipologia ed ingombro di proprietà di terzi è consentita solo nel caso in cui l'operatore si trovi nell'impossibilità di disporre della propria a causa di un sinistro accertato e debitamente documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio del Luna Park tradizionale di agosto, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario.

TITOLO III – DISCIPLINA SINGOLE ATTRAZIONI

Art. 17 – Attrazioni singole dello spettacolo viaggiante

1. Sul territorio del Comune di Corato il suolo pubblico per l'installazione di attrazioni singole di spettacolo viaggiante è concesso nelle aree individuate con apposita Delibera di Giunta, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dai competenti Uffici comunali, e acquisito, laddove necessario, il parere della Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
2. Le aree individuate sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivata con apposito bando con **rilascio di apposita concessione quinquennale che preveda espressamente l'obbligo di installazione almeno per 7 mesi ogni anno.**
3. I bandi per l'assegnazione delle concessioni devono tener conto dei seguenti criteri di valutazione:
 - anzianità di attività nell'area messa a bando;
 - anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - aspetto qualitativo (originalità/novità) dell'attrazione;
 - servizi integrativi offerti.
4. Il punteggio da attribuire sarà definito con atto deliberativo della Giunta Comunale.
5. Il bando può prevedere per specifiche località, quale requisito di partecipazione, la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura /chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'amministrazione comunale. In tali fattispecie il rilascio della concessione di suolo pubblico è condizionata alla sottoscrizione della stessa.

TITOLO IV – ATTIVITÀ CIRCENSI

Art. 18 – Disposizioni generali

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni i circhi sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) circhi con oltre 2000 posti e tendone con asse maggiore superiore a m. 44,00;
 - b) circhi con 2000 posti e tendone con asse maggiore di m. 44,00;
 - c) circhi con 1500 posti e tendone con asse maggiore di m. 42,00;
 - d) circhi con 1000 posti e tendone con asse maggiore di m. 40,00;
 - e) circhi con 900 posti e tendone con asse maggiore di m. 38,00;
 - f) circhi con 800 posti e tendone con asse maggiore di m. 37,00;
 - g) circhi con 700 posti e tendone con asse maggiore di m. 36,00;
 - h) circhi con 600 posti e tendone con asse maggiore di m. 35,00;
 - i) circhi con 500 posti e tendone con asse maggiore di m. 34,00;

- j) circhi con 400 posti e tendone con asse maggiore di m. 32,00;
- k) circhi con 350 posti e tendone con asse maggiore di m. 31,00;
- l) circhi con 300 posti e tendone con asse maggiore di m. 28,00;
- m) circhi con 250 posti e tendone con asse maggiore di m. 26,00;
- n) circhi con 200 posti e tendone con asse maggiore di m. 24,00;
- o) circhi con 150 posti e tendone con asse maggiore di m. 22,00;
- p) circhi con 100 posti e tendone con asse maggiore di m. 20,00.

2. Fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 60 giorni.

Art. 19 – Termini e presentazione della domanda

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate almeno **60 (sessanta) giorni** prima del periodo richiesto per l'occupazione dell'area esclusivamente per il tramite del portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*", compilando l'apposita istanza secondo il procedimento di riferimento sul portale indicato. Oltre il termine sopraindicato le istanze saranno considerate tardive e archiviate.
2. Nella domanda per il rilascio della concessione, i richiedenti dovranno dichiarare:
 - a) nel caso di ditte individuali: generalità complete dell'esercente, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che garantiscano un pronto reperimento.
 - b) nel caso di società: generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che garantiscano un pronto reperimento;
 - c) estremi della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza;
 - d) esatta categoria d'appartenenza, diametro e superficie d'ingombro dello chapiteaux (tendono usato per lo spettacolo), superficie del suolo occupato dai carriaggi utili allo spettacolo, superficie delle scuderie e carri per il ricovero degli animali;
 - e) l'area pubblica o privata che si intende occupare e la superficie necessaria allo svolgimento dell'attività (in caso di installazione in area privata dovrà essere presentato idoneo titolo di disponibilità della stessa);
 - f) il periodo per il quale si richiede l'autorizzazione, comprensivo del termine occorrente all'allestimento e allo smontaggio dell'attrazione;
 - g) l'eventuale presenza di animali, precisando il numero e la specie;
 - h) le modalità e i tempi per la pulizia e disinfezione dell'area dove si soffermeranno gli animali;
 - i) fotografia dell'attrazione di cui si chiede l'installazione.
3. Alla domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso

- terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza, attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio;
- b) copia della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - c) copia del certificato annuale di collaudo in corso di validità relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
 - d) copia del Log book;
 - e) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attrazione;
 - f) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura stabilita dalle norme vigenti;
 - g) versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria dovuti;
 - h) richiesta di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (tale richiesta è dovuta se la capienza del circo è superiore a 200 posti);
 - i) asseverazione del legale rappresentante attestante l'osservanza della normativa in tema di tutela degli animali che si esibiranno durante lo spettacolo circense.

Art. 20 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Dirigente del Settore, esaminata le richieste pervenute, comunica agli interessati l'avvenuta assegnazione dell'area oppure il diniego o assegna termine per l'integrazione documentazione mancante.
2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività, per un periodo non superiore a 15 giorni, sono rilasciate con un unico provvedimento, previa:
 - a) acquisizione del pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia;
 - b) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura stabilita dalle norme vigenti.
3. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo, viene data priorità al circo appartenente alla categoria superiore. A parità di categoria, l'autorizzazione viene rilasciata al circo che ha presentato per primo l'istanza.

Art. 21 – Obblighi del concessionario e modalità di conduzione dell'attrazione

1. In capo a ciascun gestore sussistono i seguenti obblighi e condizioni:
 - a) pagare la tassa o il canone ed ogni altro tributo dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
 - c) installare esclusivamente l'attrazione indicata sull'autorizzazione;
 - d) occupare soltanto l'area concessa;
 - e) rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;

- f) rispettare le norme vigenti in merito all'installazione e utilizzo degli impianti tecnologici necessari al funzionamento delle attrazioni;
- g) rispettare le norme igienico sanitarie;
- h) tenere esposto in modo chiaro e leggibile sul fronte della cassa o in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi e l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività;
- i) provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori;
- j) provvedere alla manutenzione dell'attrazione;
- k) effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa;
- l) divieto di affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
- m) divieto di cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione per uso diverso da quello previsto dall'autorizzazione;
- n) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa e dai relativi regolamenti comunali.

2. Il gestore è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e/o animali, perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

Art. 22 – Tutela degli animali

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali ed alle relative norme vigenti in materia.
2. Gli animali utilizzati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti, né essere costretti a compiere attività che presuppongano un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.
3. Il titolare della concessione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per garantire il benessere degli animali e la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

TITOLO V - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 23 – Revoche

1. L'inadempienza ad una qualsiasi delle norme del presente Regolamento potrà

comportare la revoca immediata della concessione.

2. Inoltre se a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere delle spese, l'operatore dovrà provvedere alla loro rifusione, fatta salva ogni altra azione che al Comune possa competere.
3. Il Servizio SUAP potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse le autorizzazioni e/o concessioni in ogni momento con preavviso di 10 giorni, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
4. Il Servizio SUAP potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di autorizzazione e/o concessione.

Art. 24 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscano reato, e per le quali la legge non preveda sanzioni specifiche, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689/1981.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge n. 337/1968 del 18.03.1968, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione, le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la materia e le norme relative all'occupazione di suolo pubblico nonché, in quanto applicabili, quelle del vigente Regolamento di Polizia Locale.

Art. 26 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal **01 gennaio 2026**.

Art. 27 – Abrogazione norme precedenti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2000 del 04/08/2000.